



ITALIA CONI

Copia Conforme all'originale  
 Segreteria Organi Collegiali  
 Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*



**COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE**

N. <u>295</u>	del <u>- 5 LUG. 2016</u>				
<p><b>Oggetto:</b> <b>Federazione Italiana Giuoco Squash:</b> approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento della Commissione Federale Atleti, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..</p>					
<b><u>Esecuzione:</u></b>	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; height: 30px; vertical-align: middle;"><i>32</i></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; height: 30px;"></td> </tr> </table>	<i>32</i>			
<i>32</i>					
<b><u>Conoscenza:</u></b>	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; height: 30px;"></td> </tr> </table>				
<b><u>Consegnata il:</u></b>	<u>- 8 LUG. 2016</u>				

**LA GIUNTA NAZIONALE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

**VISTO** il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

**VISTO** lo Statuto del C.O.N.I.;

Deliberazione n. 295Riunione del - 5 LUG. 2016

- 2 -

**VISTO** lo Statuto della Federazione Italiana Giuoco Squash;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 con la quale sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali;

**VISTA** la nota del 3 febbraio 2016 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento della Commissione Federale Atleti, approvato dal Consiglio Federale con delibera del 12 settembre 2015;

**VISTA** l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**RILEVATO** che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali;

### DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento della Commissione Federale Atleti della Federazione Italiana Giuoco Squash, approvato dal Consiglio Federale con delibera del 12 settembre 2015.

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Roberto Fabbicini

**IL PRESIDENTE**  
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

**Il Responsabile**  
Dott. Antonello de Tullio



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

CONI

Allegato n. 1.....

Deliberazione n. 295.....

Riunione del... 5. LUG. 2016..

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE  
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, 28 GIU. 2016

## RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Giuoco Squash**: approvazione ai fini sportivi del Regolamento della Commissione Federale Atleti ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Giuoco Squash, con nota del 3 febbraio 2016 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento della Commissione Federale Atleti, approvato dal Consiglio Federale con delibera del 12 settembre 2015.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto responsabile di Statuti e Regolamenti dall'amministratore delegato di CONI Servizi S.p.A..

Il Responsabile  
Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO  
F.to Roberto Fabbrocini



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

Allegato n. 2  
Delibrazione n. 295  
Riunione del... - 5 LUG. 2016



# Regolamento della Commissione Federale Atleti

ART. 1)	COSTITUZIONE E DEFINIZIONE	3
ART. 2)	COMPETENZE	3
ART. 3)	COMPOSIZIONE – REQUISITI – DURATA DELL'INCARICO	3
ART. 4)	INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE	4
ART. 5)	FUNZIONAMENTO	4
ART. 6)	PRESIDENTE	4
ART. 7)	VICE-PRESIDENTE	5

## Art. 1) COSTITUZIONE E DEFINIZIONE

E' costituita, presso la Federazione Italiana Giuoco Squash, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 50 dello Statuto Federale, la Commissione Federale Atleti, di seguito, per brevità, denominata Commissione.

## Art. 2) COMPETENZE

La Commissione ha il compito di contribuire alla diffusione dell'idea olimpica in generale e dello Squash in particolare, nonché di formulare proposte e pareri, agli organi ed agli organismi della FIGS, in tema di tutela, di organizzazione e di svolgimento, anche per la migliore attuazione delle direttive del CONI e del CIO, dell'attività agonistica federale, in riferimento alle tematiche relative agli atleti. In particolare:

- a. Si cura della formazione, dell'inserimento e del ruolo dell'atleta nella società sportiva.
- b. Raccoglie e discute le informazioni e le opinioni degli atleti, con riferimento alle problematiche connesse alle competizioni agonistiche, ponendole all'attenzione della FIGS.
- c. Assicura il rispetto dei diritti degli atleti all'interno della FIGS e formula raccomandazioni in tal senso.
- d. Propone candidature per la nomina di rappresentanti degli atleti presso le Commissioni FIGS e presso il CONI, assicurando, in tal modo, il rispetto del punto di vista, delle istanze e delle opinioni degli atleti.
- e. Elege, scegliendolo tra i suoi componenti, il proprio rappresentante nella Commissione Nazionale Atleti, in osservanza dell'art. 3 del Regolamento della stessa. L'elezione avviene, nella prima riunione della Commissione, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei suoi componenti.
- f. Organizza gruppi di lavoro aventi il compito di collegarsi con le Commissioni e con gli Organi preposti dalla FIGS per l'organizzazione e la partecipazione a competizioni di particolare rilevanza nazionale ed internazionale, per tutelare, al meglio, le esigenze degli atleti.
- g. Tiene i contatti con:
  1. la Commissione Nazionale Atleti del CONI;
  2. gli Organi e le Commissioni Nazionali, che devono tenere in considerazione, tutelare ed attuare i punti di vista e le istanze degli atleti.
- h. Prospetta le proprie raccomandazioni e proposte al Consiglio Federale FIGS, per il tramite degli atleti eletti nel Consiglio medesimo.
- i. Esamina, su sua iniziativa o su proposta della FIGS, argomenti che siano di reciproco interesse per la FIGS e per gli atleti.
- j. Svolge ogni attività ed iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela degli atleti nelle organizzazioni sportive, nazionali ed internazionali e presso le autorità nazionali ed internazionali, nonché presso gli enti culturali e di opinione, la stampa ed i mass media.
- k. Svolge attività di promozione, informazione e divulgazione, anche tramite convegni e seminari, su problematiche di particolare rilevanza per gli atleti, con particolare riferimento a:
  1. sport di alta competizione;
  2. scienza dello sport ed allenamento moderno;
  3. tutela della salute dell'atleta, con particolare riguardo alle problematiche relative al doping.

## Art. 3) COMPOSIZIONE – REQUISITI – DURATA DELL'INCARICO

Comma 1. Per poter essere nominati componenti della Commissione è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, commi 2 e 3, dello Statuto del Coni.

- Comma 2. Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del d.lgs. 23 Luglio 1999 n. 242, sono designabili a far parte della Commissione gli atleti che, anche non più in attività, abbiano partecipato, entro gli otto anni precedenti alla data delle elezioni, ai Campionati Mondiali e/o ai Campionati Europei di Squash.
- Comma 3. I componenti della Commissione restano in carica per la durata del quadriennio olimpico e possono essere rinnovabili per più mandati.
- Comma 4. I componenti, che assumono le funzioni nel corso del quadriennio, restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti in carica.
- Comma 5. La Commissione è composta, di diritto, dai Consiglieri atleti eletti nel Consiglio Federale della FIGS e, se presenti, dagli Atleti FIGS eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta Nazionale del CONI.
- Comma 6. La Commissione è integrata con altri due Atleti, nominati dai componenti di diritto della stessa Commissione. L'integrazione dovrà avvenire entro un mese dalle elezioni dei membri di diritto di cui al precedente comma.

#### **Art. 4) INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE**

- Comma 1. Qualora, per qualsiasi, motivo, vengano a cessare dalla carica uno o più componenti nominati, si provvederà, da parte della Commissione, all'integrazione con nuove nomine, secondo il criterio previsto all'art. 3 del presente Regolamento.
- Comma 2. Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei componenti eletti nel Consiglio Federale della FIGS, lo stesso verrà sostituito dal nuovo membro subentrato secondo le norme dello Statuto Federale.

#### **Art. 5) FUNZIONAMENTO**

- Comma 1. La Commissione, nella sua prima riunione, elegge, tra i suoi componenti, con votazioni distinte, a maggioranza dei voti espressi ed a scrutinio segreto, il Presidente ed un Vice-Presidente.
- Comma 2. La Commissione è supportata dalla Segreteria della FIGS, che amministra il suo budget annuale di spesa, stabilito, dal Consiglio Federale della FIGS, con apposita delibera.
- Comma 3. La Commissione si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno la metà più uno dei suoi membri.
- Comma 4. La convocazione va comunicata, tramite fax o e-mail, al domicilio dei componenti, almeno 7 giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione va trasmesso, per conoscenza, alla Segreteria della Figs.
- Comma 5. Nella convocazione devono essere indicati gli argomenti che, inseriti nell'o.d.g., saranno oggetto di discussione e/o di votazione.
- Comma 6. La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente o il Vice-Presidente.
- Comma 7. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- Comma 8. Il verbale della riunione della Commissione, firmato dal Presidente e redatto da uno dei suoi componenti, a tal fine designato dal Presidente, fa fede sui lavori della Commissione. Copia del verbale va trasmessa alla Segreteria della FIGS.

#### **Art. 6) PRESIDENTE**

- Comma 1. Il Presidente presiede la Commissione, promuove, dirige e controlla l'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni della stessa, nell'ambito delle competenze stabilite all'art. 2 del presente Regolamento.

*Alessandro Cherubini*

Comma 2. Esercita le altre funzioni e gli altri compiti stabiliti dal presente Regolamento.

Comma 3. In caso di impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice-Presidente.

**Art. 7) VICE-PRESIDENTE**

Il Vice-Presidente della Commissione coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo dello stesso.